



# COMUNE DI GAVOI

PROVINCIA DI NUORO

Originale

Data della pubblicazione: 06/10/2020

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2020 N. 24

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020. CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO ANNO 2019, AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, CO. 5, D.L. 18/2020. APPROVAZIONE RIDUZIONI ED ESENZIONI, ARTICOLO 1, CO. 660, L. 147/2013**

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze posta nella sede del Comune, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti all'O.D.G..

Presiede l'adunanza il Sig.: Cugusi Giovanni.

Cognome e Nome	Presente
Cugusi Giovanni	SI
Corona Simona	SI
Costeri Renzo	SI
Delussu Gianfranco	SI
Dore Franco	SI
Garau Cristian	SI
Lai Graziano	SI
Maoddi Michele	SI
Marchi Loredana	SI ( in videoconferenza)
Mura Enrico	SI ( in videoconferenza)
Pira Gian Mario	SI ( in videoconferenza)
Urru Ivan	SI

Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Mattu Mario incaricato della redazione del Verbale il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi:

- dell'Assessore al bilancio Dore, che presenta un breve excursus dell'operato dell'Amministrazione durante il periodo dell'emergenza sanitaria sia a favore delle famiglie che delle imprese, specificando che la proposta odierna di esenzione della Tari del 100% per le utenze non domestiche e del 40% per quelle domestiche va a completamento di tali interventi, con il finanziamento dell'operazione tramite fondi di bilancio, a garanzia della copertura della spesa come previsto dall'art. 1, c. 660 della L. 147/2013;
- della responsabile del servizio finanziario che evidenzia le difficoltà nel venire a capo di una pratica assai complessa che è stata risolta anche con l'apporto di pareri di responsabili di altri Enti, trattandosi di procedura, quella dell'art. 1, c. 660 della L. 147/2013, poco applicata negli enti locali, in genere per mancanza di risorse finanziarie;
- del segretario comunale che manifesta tutte le sue perplessità sulla proposta, confermando in toto quanto affermato nel verbale della deliberazione C.C. n. 6/2020 di modifica del regolamento TARI approvato nel mese di aprile, ossia "non si possono riconoscere esenzioni od agevolazioni in modo arbitrario e indiscriminato e che non tengono conto dell'effettiva condizione di disagio sociale o economico dei soggetti beneficiari";

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

– **il comma 652**, ai sensi del quale "...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 08.09.2014 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 30.04.2020;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
  - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
  - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la

coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Vista la situazione emergenziale determinatasi per effetto dell’epidemia COVID 19 e la fortissima ricaduta economica e sociale sulle famiglie e sulle imprese, dovuta alle misure restrittive adottate dal Governo per tentare di arginare la diffusione del contagio;

Ritenuto di dover mettere in atto azioni di sollievo finanziario a beneficio della comunità locale, che versa in una situazione di grave crisi economica e sociale, ad integrazione di quanto già previsto con i provvedimenti finora emanati sia dal Governo centrale, che dalla Regione autonoma della Sardegna, che dallo stesso Comune di Gavoi;

Vista la nota di chiarimento IFEL del 24/04/2020 sulla facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID 19;

Richiamata la Delibera ARERA n. 158/2020, rubricata: “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza COVID 19” che all’articolo 1, punto 1.1. dispone: “*ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/2013 agli enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie...*”

Rilevato che l’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, come modificato dall’art. 2, co. 1 della L. 68/2014, dispone : “ *Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”;

Visto il Regolamento TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 8/09/2014, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2020, articolo 18 comma 3 e 4 dispongono: “*3. Possono essere riconosciute esenzioni od agevolazioni in favore di soggetti che versino in condizioni di disagio sociale o economico, rispetto alle quali il Comune intende ridurre l’impatto economico. Regole e condizioni saranno stabilite nell’apposito atto deliberativo. 4. Le agevolazioni ed esenzioni di cui al punto precedente, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI*”;

Accertato che si ritiene necessario intervenire a favore delle imprese e delle famiglie per calmierare i danni economici e sociali, derivanti dalla pandemia da COVID 19, attribuendo, **SU ISTANZA DEGLI INTERESSATI** da presentare all'ufficio tributi entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, le seguenti riduzioni ed esenzioni sulla TARI complessivamente dovuta per l'anno 2020, in bollettazione ordinaria:

- Imprese: esenzione totale del tributo per l'anno 2020;
- Famiglie: riduzione del 40%

che l'onere delle riduzioni ed esenzioni è finanziato con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, per un importo complessivo a carico del bilancio pari a euro 159.519,93, la cui copertura è prevista al capitolo n.1876 del Bilancio 2020/2022, sufficientemente capiente;

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: *"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.03.2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:

*“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento relativamente al 2020:

TARI	1° Rata	30 novembre 2020
	2° Rata	30 Aprile 2021
	Rata unica	30 Novembre 2020

Considerato, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, la predisposizione di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

All'Unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano,

### DELIBERA

1. **di approvare per l'anno 2020** le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) quali parti integranti e sostanziali, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
2. **di stabilire** ai sensi dell'articolo 1, comma 660, legge 147/2013 e dell'articolo 18 del Regolamento TARI, su ISTANZA DEGLI INTERESSATI, le seguenti esenzioni e riduzioni sulla TARI complessivamente dovuta per l'anno 2020, in bollettazione ordinaria:
  - imprese: esenzione totale del tributo per l'anno 2020;
  - famiglie: riduzione del 40%
  - che l'onere delle riduzioni ed esenzioni è finanziato con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, per un importo complessivo a carico del bilancio pari a euro 159.519,93, la cui copertura è prevista al capitolo n. 1876 del Bilancio 2020/2022 sufficientemente capiente;
3. **di quantificare** in € 293.100,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
4. **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5. di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento del tributo:

TARI	1° Rata	30 novembre 2020
	2° Rata	30 Aprile 2021
	Rata unica	30 Novembre 2020

6. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

**Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n.24 in data 30/09/2020**

## Tariffe Tari 2020

	<b>Utenze Domestiche</b>	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>
D/1	Famiglie 1 componente	€ 0,52	€ 88,46
D/2	Famiglie 2 componenti	€ 0,61	€ 111,45
D/3	Famiglie 3 componenti	€ 0,70	€ 125,38
D/4	Famiglie 4 componenti	€ 0,75	€ 153,24
D/5	Famiglie 5 componenti	€ 0,77	€ 195,04
D/6	Famiglie 6 o più componenti	€ 0,77	€ 202,00

	<b>Utenze NON Domestiche</b>	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>
N/A 01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni	€ 0,59	€ 0,86
N/A 02	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,84	€ 1,23
N/A 04	Esposizioni, autosaloni, magazzini, rimesse	€ 0,59	€ 0,86
N/A 05	Alberghi con ristorante	€ 1,44	€ 2,14
N/A 06	Alberghi senza ristorante	€ 0,94	€ 1,37
N/A 07	Case di cura e riposo, caserme, conventi	€ 0,91	€ 1,33
N/A 08	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,99	€ 1,46
N/A 09	Banche ed istituti di credito	€ 0,71	€ 1,04
N/A 10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria	€ 1,10	€ 1,61
N/A 11	Edicole, farmacie, tabacchi	€ 1,15	€ 1,68
N/A 12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegnamerie..	€ 1,00	€ 1,47
N/A 13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	€ 1,10	€ 1,61
N/A 15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,08	€ 1,58
N/A 16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 2,11	€ 3,08
N/A 17	Bar, caffè e pasticcerie	€ 1,66	€ 2,48
N/A 18	Supermercati, generi alimentari in genere	€ 1,36	€ 1,89
N/A 20	Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al taglio	€ 1,63	€ 2,40
N/A 21	Discoteche, night club, circoli	€ 1,32	€ 1,94







## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 24**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020. CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO ANNO 2019, AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, CO. 5, D.L. 18/2020. APPROVAZIONE RIDUZIONI ED ESENZIONI, ARTICOLO 1, CO. 660, L. 147/2013**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **30/09/2020**

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Patrizia Rita Pira

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Cugusi Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mattu Mario

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/09/2020 per:

A seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 06/10/2020 al 21/10/2020 (ai sensi dell'art 134, comma3, D.Lgs.vo. n.267/2000);

A seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma3, D.Lgs.vo. n.267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

la presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'albo Pretorio del comune il giorno 06/10/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 21/10/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mattu Mario